

DELIBERA N. 12/22/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1575/DDA/LS - DDA/3960 - <https://kupdf.net>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/3960 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/ 0003533 del 14 dicembre 2021, è stata segnalata dal sig. Marco Guido Carlo Volontè, amministratore unico della Volontè & Co S.r.l. la presenza, sul sito *internet* <https://kupdf.net> alla pagina [*<omissis>*], di un'opera di carattere editoriale, denominata “Il libro dei ritmi”, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, è effettivamente presente una riproduzione dell'opera editoriale oggetto di istanza, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;
3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il sito *internet* oggetto di istanza è stato verosimilmente registrato dalla società NameSilo LLC, con sede a 1300 E. Missouri Avenue Suite A-110, 85014, Phoenix, AZ, Stati Uniti, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@namesilo.com, support@namesilo.com, sales@namesilo.com, comments@namesilo.com per conto della società Privacy Guardian, con sede al 1928 E. Highland Ave., Ste F104, Phenix, 85016 Arizona, Stati Uniti, contattabile all'indirizzo di posta elettronica pw-0299e78ad5f5d73c1c7c37ec1688163d@privacyguardian.org;
 - i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società OVH Hosting Inc. con sede a 800-1801 McGill College, Montreal, QC, H3A 2N4, CA raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ovh.ca e noc@ovh.net; alla medesima società



appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano essere localizzati a Montreal, Canada;

4. con comunicazione del 22 dicembre 2021 (prot. n. DDA/0003646), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1575/DDA/LS** relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;
5. considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito **<https://kupdf.net>**, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 22 dicembre 2021, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* [*<omissis>*] è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei server impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non

reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere editoriale diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* [*<omissis>*];

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://kupdf.net>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba